

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO R.G. n. **8503/2022**.

2. Nome del ricorrente: De Bellis Emanuela

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

del diniego di ammissione alla prova orale del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso A018 – Regione Lazio;

- dell'elenco pubblicato dall'USR Lazio con nota prot. n. 18495 del 18 maggio 2022, contenente i nominativi dei candidati ammessi alla successiva prova orale e la convocazione degli stessi, nella parte in cui non prevede la presenza di parte ricorrente;

- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 21.04.2020, pubblicato nella G.U.

n. 34 del 28.04.2020, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, relativo al

“*Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;

- di tutti gli allegati al Decreto M.I. 499 del 21.04.2020 nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 21.04.2020, pubblicato nella G.U.

n. 34 del 28.04.2020, nella parte in cui prevede (art. 8, comma 2) la soglia di idoneità pari a 28/40, poi confermata dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (art. 3, comma

5), che ha previsto che “*la prova scritta è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punto*”;

- dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;

- dell'esito della prova e del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 68;
- dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;
- della nota pubblicata dall'USR per il Lazio prot. n. 16227 del 2 maggio 2022;
- della nota pubblicata dall'USR per il Lazio prot. n. 16677 del 4 maggio 2022;
- del decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio n. 563 del 26 maggio 2022;
- del decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio n. 635 del 21 giugno 2022; - di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- del DDG. n. 802 del 28/07/2022 "Verbale di chiusura lavori della Commissione A018" pubblicato dall'USR per il Lazio in data 29 luglio 2022;
- del DDG. n. 802 del 28/07/2022 "Procedura ordinaria – DD 499/2020 – A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE" pubblicato dall'USR per il Lazio in data 28 luglio 2022;
- del diniego di ammissione alla prova orale del "*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*" per la classe di concorso A018 – Regione Lazio;
- dell'elenco pubblicato dall'USR Lazio con nota prot. n. 18495 del 18 maggio 2022, contenente i nominativi dei candidati ammessi alla successiva prova orale e la convocazione degli stessi, nella parte in cui non prevede la presenza di parte ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 21.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, relativo al "*Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- di tutti gli allegati al Decreto M.I. 499 del 21.04.2020 nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale del M.I. n. 499 del 21.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del

28.04.2020, nella parte in cui prevede (art. 8, comma 2) la soglia di idoneità pari a 28/40, poi confermata dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (art. 3, comma 5), che ha previsto che *“la prova scritta è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punto”*;

- dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
- dell'esito della prova e del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 68;
- dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;
- della nota pubblicata dall'USR per il Lazio prot. n. 16227 del 2 maggio 2022;
- della nota pubblicata dall'USR per il Lazio prot. n. 16677 del 4 maggio 2022;
- del decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio n. 563 del 26 maggio 2022;
- del decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio n. 635 del 21 giugno 2022;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso e al ricorso per motivi aggiunti:

I. ERRATA FORMULAZIONE QUESITO N. 3 (DEL COMPITO DELLA RICORRENTE). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex artt. 33, 34 Cost.* al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Tra i depositi documentali offerti, vi sono alcune ordinanze della terza Sezione del Consiglio di Stato ed una sentenza della stessa terza Sezione, con le quali si afferma che quando si accerti, già in cautelare, che un quesito è errato il candidato deve essere ammesso. Nulla di più semplice. In quel caso si parlava di un posto di lavoro (i concorsi INPS) o dell'ammissione alla scuola di specializzazione (pagata con borsa). **Nel caso richiamato e da ultimo deciso con la sentenza 4 febbraio 2019 n. 842 (e analoga per principi 522/21)**, dopo una verifica affidata alla stessa Commissione che aveva redatto il quesito disposta dal TAR dall'esito negativo per i ricorrenti, in sede di appello una C.T.U. ha invece acclarato l'erroneità. A riprova del fatto che serva un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate (in termini **ordinanza n. 1695 dell'1 aprile 2019 di codesta Sezione**). Da ultimo si vedano anche le verificazioni imposte dalla Sezione VII del Consiglio di Stato sul test di ammissioni al corso di laurea in Medicina (per tutti cfr. Sez. VII, ordd. nn. 2468/22; 1572/22; 1575/22; 1578/22; 1581/22; 1962/22).

Né può dubitarsi che la sede cautelare, stante anche l'imminente calendarizzazione delle prove orali, è quella più idonea per la delibazione dei vizi proposti.

La misura cautelare, invece, in tali casi, riesce ad allineare le posizioni facendo giungere, tutti, ammessi ed esclusi su quel singolo vizio, con la *res adhuc integra* sino al merito cosicché, in ipotesi di accoglimento, si possa evitare l'annullamento consolidando, esclusivamente, la posizione del ricorrente o, al contrario, giungendo ad un annullamento che, comunque, coinvolga tutti e non solo gli ammessi. Ove si ritenga di annullare, dunque, esclusi (illegittimamente) e ammessi (anche essi illegittimamente) subiranno la stessa sorte grazie alla decisione, nelle more, di tale decisione.

Sul punto, come già evidenziato, si rileva come anche codesto On.le TAR abbia avuto modo di acclarare giudizialmente ulteriori errori nella predisposizione dei quesiti, circostanza evidenziata nell'ordinanza cautelare n. 3137 del 18 maggio 2022 nella quale si legge che *“Rilevato che i quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione (art. 5 del bando di concorso) e che pertanto non possa essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa erariale; Ritenuto che la doglianza riferita al quesito recante n. 40 della prova della ricorrente appare, sia pure ad un sommario esame, assistita da fumus boni iuris avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito, senza che l'Amministrazione nulla abbia replicato al riguardo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare limitatamente alla doglianza riferita al quesito di cui in motivazione e per l'effetto dispone che l'Amministrazione provveda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio”*.

Come nel caso richiamato, anche nel caso di specie sussiste un enorme errore nella predisposizione dei quesiti, tali da inficiare la regolarità della votazione conseguita e della prova stessa. Come si avrà

modo di dedurre nel prosieguo difatti, a fronte degli errori riportati nella somministrazione dei quesiti (in merito ai quali è stata presentata apposita istanza di accesso agli atti nella quale è stata richiesta copia dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti, nonché istanza in via di autotutela) e delle risposte fornite dalla ricorrente, la stessa supera la prova di resistenza arrivando ad un punteggio ben superiore alla soglia di 7/10 imposta dal M.I.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Per quanto risulta evidente, anche e soprattutto rispetto alla scelta di somministrare inopportunamente i quesiti contestati, il test somministrato ai candidati, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso della scrivente difesa di parte ricorrente.

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di cui trattasi essa manca del tutto.

Ed infatti, ad esempio, per ciò che concerne proprio l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati. L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto D.M., emerge "*al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti*", in relazione a quella che viene definita come "*buona pratica raccomandata a livello internazionale*".

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale la medesima esigenza di "*verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti*" non imponga all'Amministrazione l'adozione di una procedura di validazione, che, nella specie, dovrebbe essere maggiormente sentita, tenuto conto dell'alto livello di specificità che caratterizza le domande di tali test ed il fatto che vi è in gioco un posto di lavoro.

In altri termini, non è dato comprendere sulla base di quale logica si muova l'intero apparato amministrativo.

Ed infatti, ad esempio, il Ministero dell'Istruzione ha, nel tempo, garantito l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia attraverso una procedura che costituisce "*buona pratica internazionale*".

La ricorrente, sul punto, ha inoltrato un'apposita istanza di accesso agli atti volta a conoscere le modalità di redazione, predisposizione e validazione dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati. Tale istanza ad oggi non è ancora stata evasa e pertanto non può non richiamarsi la recentissima sentenza di codesto On.le TAR del Lazio, resa proprio sul concorso docenti di cui al

D.D. 510/2020, mediante cui il Collegio ha imposto all'Amministrazione l'ostensione di copia dei verbali di redazione delle tracce somministrate ai candidati.

III. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI 70/100 PER L'IDONEITÀ ANCHE IN RELAZIONE ALLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 1, D.LGS. N. 297/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA EFFICACIA E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in premessa la *lex specialis* prevede una soglia minima di punteggio per il superamento della prova pari a 70/100 che la dott.ssa De Bellis non ha superato per una sola domanda, pur raggiungendo la soglia della sufficienza (60/100).

Il punteggio minimo di 7/10 è arbitrariamente fissato ed è in contrasto con l'art. 400, comma 11, del T.U. n. 297/94 secondo cui *“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*.

La c.d. soglia delle singole prove è, quindi, fissata dal legislatore in 6/10 ma i compilatori ministeriali hanno imposto un punteggio minimo più stringente rispetto a quello previsto *ex lege* al solo fine di scremare a dismisura il numero degli idonei; previsione, questa, del tutto illogica stante la sussistenza di posti vacanti sin dal momento della scadenza termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria definitiva del concorso indetto con DD 499/2020 – A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE” pubblicato dall'USR per il Lazio

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8739/2022) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza bis del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 8503/2022;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.